

ATTIVITÀ CAMERALE

| di Prof. dr. h. c. Paolo Bernasconi



SEGRETO BANCARIO SVIZZERO: PARTITO IL CONTO ALLA ROVESCIA

"Un modello di affari che espone i suoi imprenditori al rischio di essere arrestati non potrà mai funzionare". È così che si esprimeva già nel 2013 il Capo dell'ufficio legale della FINMA, l'autorità di vigilanza sul mercato bancario, assicurativo e finanziario svizzero. Che cos'è successo?

Il Parlamento svizzero, per decenni, ha negato il problema e negli ultimi anni ha disperatamente frenato, malgrado la minaccia di una black-list planetaria. Intanto, le banche, le compagnie di assicurazione, le fiduciarie e simili hanno accelerato, autonomamente, indipendentemente dalle norme legali, anzi anticipandole: i contribuenti stranieri non possono più prelevare, bonificare a favore di conti intestati alle decine di migliaia di società di sede utilizzate per decenni, né a favore di conti nei paradisi fiscali in cui per decenni trovarono accoglienza presso filiali e succursali di banche svizzere. Rimane ammesso soltanto il bonifico a favore di un conto intestato al medesimo titolare o avente diritto economico, in uno dei 28 paesi UE oppure nel paese di residenza fiscale del cliente.

Qualche centinaio delle decine di migliaia di evasori fiscali clienti di banche svizzere ottengono dai Tribunali civili a Lugano, Ginevra e Zurigo una sentenza che obbliga una banca ad eseguire le loro istruzioni.

Ma si tratta di casi isolati, e non dei grandi numeri. Anzi, si profila la minaccia della liquidazione degli averi in portafogli, conversione in euro, chiusura del conto e messa a disposizione mediante assegno, ben sapendo che non potrà essere incassato poiché, almeno nei Paesi UE, darà luogo ad un'immediata segnalazione antiriciclaggio a carico del soggetto giuridico che presenterà un assegno del genere. Anche qui ci si attendono sparute schiere di misure provvisionali di carattere civile.

Ma alla fine, sui grandi numeri, a dominare sarà il diritto amministrativo o meglio il diritto applicato dalle autorità di vigilanza bancaria, sia svizzere che straniere, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di mandato fra il cliente e la banca disciplinato dal diritto civile. Il drappello dei paesi attivisti dal 2008 è guidato dagli USA, che tuttora tengono in scacco circa un centinaio di banche svizzere, dopo averne obbligate già una trentina a pagare un riscatto milionario e addirittura a garantire una cooperazione contro i propri clienti che sfiora la violazione del segreto bancario e del segreto d'affari a favore del fisco straniero.



34



Prof. dr. h. c. Paolo Bernasconi, avvocato, Lugano

Questo modello viene copiato dal fisco tedesco, da quello belga e da quello francese, con diverse variazioni, ma che passano tutte attraverso procedimenti penali sia contro dirigenti di banca che contro le banche medesime. Anche il Parlamento italiano ha messo in campo la sua artiglieria: la già preesistente punibilità del riciclaggio del provento di reati fiscali, dal 1°

gennaio 2015 è stata accompagnata dalla punibilità del cosiddetto autoriciclaggio, applicabile non soltanto nei confronti delle persone fisiche ma, in virtù della famosa Legge 231/2001, anche nei confronti delle imprese bancarie e finanziarie, ed anche se le stesse hanno sede all'estero.

35

ATTIVITÀ CAMERALE



Nel tentativo di allentare questa morsa multilaterale, accompagnata dalle minacce degli organismi internazionali (G20, OCSE, FMI, Global Forum, UE, ecc.) Parlamento e Governo svizzero sono costretti ad una ritirata senza scampo, che terminerà soltanto con la totale armonizzazione ai requisiti minimi dell'OCSE riguardo alla cooperazione internazionale in materia fiscale.

Siamo al punto di non ritorno: il 5 giugno 2015, il Governo svizzero ha sottoposto alle Camere federali non soltanto l'adesione allo scambio automatico di informazioni ed una nuova legge federale di esecuzione di questa strategia, bensì anche un nuovo articolo 6a della Legge federale anticircolazione che disciplina i nuovi obblighi riguardanti la conformità fiscale dei depositi dei clienti sottoposti alla sovranità fiscale straniera.



SWISS BANK SECRECY: GAME OVER?
 To ratify or not to ratify? This is the question for the Swiss Parliament: whether to ratify or not the automatic exchange of Information Treaties with the EC member States and with other Countries and the new Agreement with Italy.
 Meanwhile the Swiss banks, the insurance companies and the Swiss financial intermediaries are running faster: they have already implemented heavy restrictions with regard to the Client's rights, with the purpose of avoiding any fiscal, legal and reputational risk, according to the FINMA rules. Clients and their lawyers have to run too, in order to rescue the certainty of law, the highest value among the Swiss traditions.

Si garantirà in tal modo il recupero della coincidenza della prassi seguita dalle banche, imposta dalla FINMA, da una parte e, dall'altra parte, la relativa base legale. Una discrasia che durante questi ultimi anni ha eroso non solo il segreto bancario svizzero, bensì anche un valore ben più prezioso, per la Svizzera, e per tutti, ossia quello della sicurezza giuridica. ▶

MOMENTI IN OCCASIONE DELLA 96ª ASSEMBLEA GENERALE

